

Spett.le **Professionista incaricato**
e per suo tramite alla Proprietà e/o Committente

Oggetto: art. 6 dell’Ordinanza 107 del Commissario straordinario – domanda di procedura semplificata per lo smaltimento dell’arretrato - comunicazione.

Con l’Ordinanza 107/2020 recante le “*Linee Guida sui Programmi Straordinari di Ricostruzione, indirizzi per la pianificazione e ulteriori disposizioni di accelerazione della ricostruzione privata*”, è stata adottata, tra le altre disposizioni, una procedura semplificata, finalizzata a consentire l’utilizzo della disciplina acceleratoria, prevista dall’Ordinanza 100/2020, anche alle istanze per la concessione di contributo per la riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati inoltrate ai sensi della normativa previgente.

Nel dettaglio, l’articolo 6, prevede che il professionista incaricato comunichi l’adesione al regime semplificato, ovvero motivi adeguatamente il proprio diniego, con conseguente prosieguo dell’iter istruttorio secondo la disciplina previgente.

Al riguardo, al fine di consentire, in via speditiva, l’espressione di tale manifestazione di volontà, sulla piattaforma informatica della struttura commissariale è possibile compilare “*L’istanza di comunicazione sulla adesione al regime semplificato ex ordinanza commissariale n. 100/2020*” il cui modello, (reperibile, in fac-simile, sul sito web del commissario straordinario) è stato adottato con decreto del Commissario straordinario n. 283 del 6 ottobre 2020.

Si rende noto, inoltre, che con il medesimo decreto sono stati, altresì, approvati (e reperibili sul sito web commissariale) la “*Scheda di conformità urbanistica*” di cui all’articolo 4, comma 1, lett. b, punto 4 dell’Ordinanza commissariale n. 100/2020 (con cui il Professionista assevera la conformità urbanistica dell’intervento proposto attestando la legittima preesistenza dell’edificio danneggiato e l’assenza di vincoli urbanistici di inedificabilità assoluta dell’area) e l’aggiornamento del modello dell’All.1 – “*Allegato Semplificazione Ordinanza n. 100/2020*”.

Corre l’obbligo di segnalare come, all’adesione alla procedura in esame, consegue, di tutta evidenza, una maggiore speditezza dell’iter istruttorio e una conseguente accelerazione dei tempi di avvio dei cantieri per la riparazione e ricostruzione degli edifici. A tal fine, l’ufficio scrivente adotterà le opportune misure organizzative necessarie per l’esame, con priorità, delle domande di adesione alla procedura semplificata.

Al riguardo, anche in ragione dell’aggravio di impegno che si richiede al mondo professionale, nell’intento, che accomuna tutti i protagonisti della ricostruzione post sisma, di consentire il più rapido rientro dei cittadini nelle proprie abitazioni, l’adesione alla procedura semplificata, ai sensi del



comma 5 del citato articolo 6, verrà considerata come nuova domanda, con la conseguente applicazione delle nuove tariffe professionali di cui all'art. 57 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104.

Sul punto occorre precisare che, per espressa previsione dell'Ordinanza commissariale n. 108/2020, l'applicazione delle tariffe di cui all'art. 57 del decreto 14 agosto 2020, n. 104, come prevista dall'art. 6 dell'Ordinanza n. 107 del 22 agosto 2020, costituisce una mera facoltà per il professionista incaricato.

Inoltre, l'adesione alla procedura semplificata non consente alcuna contestuale variazione al progetto presentato, fatte salve precedenti prescrizioni formulate da enti pubblici preposti alla valutazione del progetto.

Altra condizione da segnalare, riguarda la circostanza che nessuna maggiore somma può gravare a carico del soggetto legittimato in conseguenza dell'adeguamento delle tariffe in caso di adesione salvo che lo stesso soggetto legittimato non vi abbia appositamente acconsentito mediante la sottoscrizione di specifico accordo contrattuale.

Con riferimento alle domande già in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore dell'Ordinanza 100, in alternativa alla procedura semplificata è sempre data facoltà al professionista incaricato di ripresentare l'istanza, mediante la vigente modulistica richiesta dall'Ordinanza 100, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 18 della medesima Ordinanza. In tali casi il professionista incaricato è tenuto ad informare il soggetto legittimato.

Si rammenta, infine, che il riscontro alla presente dovrà intervenire entro e non oltre 60 giorni; esso, inoltre, costituisce specifico obbligo deontologico la cui omissione sarà segnalata dallo scrivente ufficio ai rispettivi Ordini professionali nonché al titolare dell'intervento.

Restano comunque fermi i termini adempimentali di cui agli artt. 2, comma 7, e 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora le relative comunicazioni fossero già intervenute alla data di ricezione della presente. L'adesione alla procedura semplificata dovrà pertanto intervenire entro i termini indicati previo superamento dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda eventualmente già comunicati.

In attesa di un pronto riscontro agli adempimenti sopra declinati e nei termini descritti, si coglie l'occasione per trasmettere i più cordiali saluti.

Teramo, 20 ottobre 2020

Direttore USR
Vincenzo Rivera
firmato digitalmente
(firma digitale ARUBA n° 6130940001994000)